



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Prot. n. 5998 del 21/11/2025

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SULLA SECONDA E TERZA ANNUALITÀ DEL FONDO COMUNI MARGINALI, AL FINE DI INCENTIVARE LA NASCITA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 72/519 del 21/11/2025



*Agenzia per la
Cooperazione Territoriale*

- **Visto** l'art.1 commi 65-ter e 65-quater della legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato **“Fondo di sostegno ai Comuni Marginali”** come modificato dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabilisce quanto segue:
- **65-ter** *“Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione”;*
 - **65-quater** *“Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*
- **Visto** il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere del Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali, individuati sulla base dell'indice di vulnerabilità sociale e colpiti dal fenomeno dello spopolamento, che assegna al Comune di Scano di Montiferro per l'intero periodo 2021-2023 la somma di **euro 119.739,72**, al fine di promuovere la nascita di nuove attività economiche ed il ripopolamento sul territorio comunale, mediante interventi di sostegno economico alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati;
- **Vista** la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
- **Visto** l'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 30 settembre 2021, istitutivo della misura, il quale individua le seguenti azioni di sostegno economico finanziabili con le risorse assegnate:
- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
 - b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
- **Considerato** che per le annualità 2022 e 2023 il Comune di Scano di Montiferro ha a disposizione **euro 79.826,48** per finanziare le misure di cui all'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. 30 settembre 2021;
- **Richiamata** la deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 62 del 16/10/2025 avente ad oggetto *“Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo”* con la quale:
- si individuano e si confermano, al fine di realizzare nel territorio comunale gli interventi di sostegno di cui al DPCM 30.09.2021:
 - ✓ per l'annualità 2022 l'acquisto di un mezzo attrezzato per lo svolgimento dell'attività economica di noleggio con conducente;
 - ✓ per la successiva annualità 2023 la concessione in comodato d'uso gratuito del “chiosco” e delle attrezzature sito in località Sant'Antioco per l'avvio del servizio di infopoint a favore dei Comuni di Scano di Montiferro, Tresnuraghes e Sennariolo in continuità con il progetto PST “la sapienza del villaggio” – “Percorso archeo-ambientale del Riu Mannu” e dell'avvio di un'attività economica;
- **Preso atto** che il Comune di Scano di Montiferro ha deciso di destinare il totale delle risorse e precisamente **€ 79.826,48** per finanziare le misure descritte all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del D.P.C.M. 30 settembre 2021, ovvero:
- a) *“adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività”;*
 - b) *“concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese”*
- **Vista** la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 72/519 del 21/11/2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bando Pubblico e della relativa modulistica;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande a valere sul presente Bando pubblico al fine di individuare i soggetti beneficiari dei contributi descritti in premessa.



Agenzia per la
Cooperazione Territoriale

ARTICOLO 1 – SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore ed erogatore dei contributi di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 è il Comune di Scano di Montiferro, con sede legale in Piazza Montrigu de Reos n. 16, 09078 Scano di Montiferro (OR).

ARTICOLO 2 – FINALITA' DEL BANDO

La finalità del presente bando è quella di incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche nel territorio del Comune di Scano di Montiferro per contrastare lo spopolamento e rivitalizzare il tessuto socio-economico locale.

Il Bando pubblico ha l'obiettivo di finanziare:

- a) n. 1 un progetto di investimento che consenta la nascita di una attività di tipo commerciale di trasporto su veicoli di noleggio con conducente all'interno del territorio del Comune di Scano di Montiferro attraverso l'acquisto di un mezzo attrezzato per l'esercizio dell'attività, codice ATECO **49.32.20**;
- b) n. 1 progetto di investimento che consenta l'avvio di un' attività di infopoint (codice ATECO **79.90.04**) per i Comuni di Scano di Montiferro, Tresnuraghes e Sennariolo in continuità con il progetto PST "la sapienza del villaggio" – "percorso archeo-ambientale del Riu Mannu", nel territorio del Comune di Scano di Montiferro, la cui sede operativa dovrà stabilirsi all'interno dell'immobile sito in località Sant'Antioco, foglio 15, mappale 215 denominato "Chiosco Sant'Antioco" e il contestuale avvio, presso lo stesso immobile, di un'attività commerciale con codice ATECO **56.30.01**

Il contributo a fondo perduto ha come obiettivo quello di finanziare tutte le spese correlate all'apertura delle nuove attività economiche come meglio descritte nel successivo art. 5.

ARTICOLO 3 - RISORSE FINANZIARIE

Sono a disposizione dell'Amministrazione attrice **€ 79.826,48 di cui 39.913,24 dell' annualità 2022 e 39.913,24 dell'annualità 2023** per finanziare gli interventi di cui all'articolo 2 comma 2 lett.

a) e b), come da riparto allegato al *"Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2021 – modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023"*.

L'importo di **€ 39.913,24 annualità 2022** finanzia:

- n. 1 un progetto di investimento che consenta l'avvio di una attività di tipo commerciale di trasporto su veicoli di noleggio con conducente all'interno del territorio del Comune di Scano di Montiferro attraverso l'acquisto di un mezzo attrezzato per l'esercizio dell'attività, codice ATECO **49.32.20**;

L'importo di **€ 39.913,24 annualità 2023** finanzia:

- n. 1 progetto di investimento che consenta l'avvio di un' attività di infopoint (codice ATECO **79.90.04**) per i Comuni di Scano di Montiferro, Tresnuraghes e Sennariolo in continuità con



Agenzia per la
Cooperazione Territoriale

il progetto PST “la sapienza del villaggio” – “percorso archeo-ambientale del Riu Mannu”, nel territorio del Comune di Scano di Montiferro, la cui sede operativa dovrà stabilirsi all'interno dell'immobile sito in località Sant'Antioco, foglio 15, mappale 215 denominato "Chiosco Sant'Antioco" e il contestuale avvio, presso lo stesso immobile, di un'attività commerciale con codice ATECO **56.30.01**

ARTICOLO 4 – REQUISITI

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi i soggetti che:

1. Intendano avviare una nuova attività commerciale, che rientri tra gli interventi indicati nell'art. 2 del presente bando, stabilendo la sede operativa nel territorio del Comune di Scano di Montiferro;
2. sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del bando da parte del Comune. Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica con l'apertura di un nuovo codice ATECO nel territorio del Comune di Scano di Montiferro attraverso apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di cui all'Allegato B al Decreto che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

L'attività economica deve essere mantenuta in esercizio nel territorio comunale per un periodo di almeno cinque (5) anni decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività (DIA/SCIA) presso il Comune. Il mancato rispetto di questo vincolo, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate, comporta la revoca del beneficio e l'obbligo di restituzione del contributo concesso.

3. non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
4. Possiedono tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività e sono in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Possono essere finanziate le seguenti spese strettamente connesse all'avvio e allo sviluppo della nuova attività:

- per l'avvio di una attività di tipo commerciale di trasporto su veicoli di noleggio con conducente all'interno del territorio del Comune di Scano di Montiferro attraverso l'acquisto di un mezzo attrezzato per l'esercizio dell'attività, codice ATECO **49.32.20**;
- spese per acquisto del mezzo attrezzato per l'esercizio dell'attività



- per l'avvio di un' attività di infopoint (codice ATECO **79.90.04**) per i Comuni di Scano di Montiferro, Tresnuraghes e Sennariolo in continuità con il progetto PST “la sapienza del villaggio” – “percorso archeo-ambientale del Riu Mannu”, nel territorio del Comune di Scano di Montiferro, la cui sede operativa dovrà stabilirsi all'interno dell'immobile sito in località Sant'Antioco, foglio 15, mappale 215 denominato "Chiosco Sant'Antioco" e il contestuale avvio, presso lo stesso immobile, di un'attività commerciale con codice ATECO **56.30.01** :
- Spese riferite a consulenze e progettazione;
- Spese per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività nuovi oppure usati;
- Spese per programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione e per l'allestimento infopoint - hardware/software;
- spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative);
- Non sono ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni coprono il 90% delle spese ammissibili e sono così composte:

- **90% di contributo a fondo perduto**
- **10% di risorse proprie.**

ARTICOLO 7 – REGIME DEGLI AIUTI DI STATO

I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'interrogazione di RNA, l'acquisizione delle visure, la registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali sono adempimenti obbligatori. Tali obblighi, nel caso degli interventi di cui al DPCM 30/09/2021, sono in capo al Comune di Scano di Montiferro, che assume il ruolo di Autorità responsabile e procede alla registrazione della misura agevolativa. Il Comune di Scano di Montiferro provvede a concedere ed erogare i contributi a titolo di *de minimis* una volta andate a buon fine le verifiche propedeutiche alla concessione stessa e una volta registrati, uno ad uno, i singoli aiuti individuali. La procedura di registrazione a cura del Comune nella funzione di Soggetto concedente



si conclude con l'acquisizione di un codice "COR" da apporre al provvedimento di concessione quale "condizione legale d'efficacia" del provvedimento stesso.

ARTICOLO 8 – PUNTEGGIO

Il Comune di Scano di Montiferro individua i seguenti criteri per l'attribuzione di un punteggio ad ogni singola domanda anche al fine di poter redigere, al termine dell'istruttoria, una graduatoria che rispetti una valutazione oggettiva dei progetti presentati:

Punteggio attribuibile per i progetti di avvio di attività di tipo commerciale di trasporto su veicoli di noleggio con conducente all'interno del territorio del Comune di Scano di Montiferro attraverso l'acquisto di un mezzo attrezzato per l'esercizio dell'attività, codice ATECO 49.32.20

REQUISITO	PUNTEGGIO		
IMPRENDITORIA GIOVANILE Il rappresentante legale, alla data di pubblicazione del bando, non ha compiuto il quarantesimo anno di età. Per le società il requisito deve essere rispettato da almeno il 60% dei soci.	30 PUNTI		
IMPRENDITORIA OVER 40 Imprenditori costituiti in forma individuale oppure societaria che non rispettano il requisito dell'imprenditoria giovanile.	20 PUNTI		
DISPONIBILITÀ DI UN'AUTORIMESSA O RIMESSA SUL TERRITORIO COMUNALE/REGIONALE	Disponibilità di un'autorimessa o rimessa sul territorio comunale 20 PUNTI	Disponibilità di un'autorimessa o rimessa sul territorio regionale 5 PUNTI	
INCREMENTO OCCUPAZIONALE La nuova iniziativa economica prevede o meno l'assunzione di uno o più dipendenti.	Da n. 1 a n. 3 dipendenti 20 PUNTI	Nessuna assunzione prevista a seguito dell'apertura della nuova attività economica 5 PUNTI	
VALORE DELL'INVESTIMENTO Spese sostenute per l'apertura della nuova attività di impresa.	Oltre i 40.000 euro 30 PUNTI	Da 20.000 euro a 40.000 euro 20 PUNTI	Fino a 20.000 euro 10 PUNTI
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI PUNTEGGIO MINIMO ATTRIBUIBILE: 40 PUNTI			



Punteggio attribuibile per i progetti di avvio di attività di infopoint (codice ATECO 79.90.04) e contestuale avvio, presso lo stesso immobile, di un'attività commerciale con codice ateco 56.30.01:

REQUISITO	PUNTEGGIO		
IMPRENDITORIA GIOVANILE Il rappresentante legale, alla data di pubblicazione del bando, non ha compiuto il quarantesimo anno di età. Per le società il requisito deve essere rispettato da almeno il 60% dei soci.	30 PUNTI		
IMPRENDITORIA OVER 40 Imprenditori costituiti in forma individuale oppure societaria che non rispettano il requisito dell'imprenditoria giovanile.	20 PUNTI		
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Soggetti privati che intendono costituire ed avviare nel Comune di Scano di Montiferro una nuova attività commerciale non ancora costituita o iscritta nel registro delle Imprese 20 PUNTI	Le attività commerciali, già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, che intendono avviare una nuova unità operativa, con l'apertura di un nuovo codice ATECO, ubicata nel territorio del Comune di Scano di Montiferro 5 PUNTI	
INCREMENTO OCCUPAZIONALE La nuova iniziativa economica prevede o meno l'assunzione di uno o più dipendenti.	Da n. 1 a n. 3 dipendenti 20 PUNTI	Nessuna assunzione prevista a seguito dell'apertura della nuova attività economica 5 PUNTI	
VALORE DELL'INVESTIMENTO Spese sostenute per l'apertura della nuova attività di impresa.	Oltre i 40.000 euro 30 PUNTI	Da 20.000 euro a 40.000 euro 20 PUNTI	Fino a 20.000 euro 10 PUNTI
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI PUNTEGGIO MINIMO ATTRIBUIBILE: 40 PUNTI			

A parità di punteggio si procederà, attraverso estrazione da tenersi in luogo pubblico, all'individuazione dei beneficiari."



*Agenzia per la
Cooperazione Territoriale*

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Al fine di poter partecipare correttamente alla procedura, il singolo istante dovrà presentare la seguente documentazione obbligatoria:

1. **Allegato A o Allegato B** – Istanza di partecipazione;
2. Piano di impresa semplificato (Business plan semplificato), da cui si evinca la tipologia di iniziativa d'impresa che si intende intraprendere e il piano dei costi da sostenere per l'avvio dell'attività economica sulla base delle spese ammissibili di cui all'art. 5 del presente Bando;
3. Documento d'identità del dichiarante.

ARTICOLO 10: MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avviene previa verifica della condizione di inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni per pagamenti superiori ai € 5.000,00, con le seguenti modalità:

- a) Liquidazione dell'intero ammontare del contributo concesso *a seguito della corretta esecuzione dell'intervento certificata dal direttore dei lavori e della regolarità della rendicontazione presentata dal beneficiario*
- b) Richiesta di anticipazione del beneficiario del contributo:
 - *Fino al 70% del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di apposita polizza fideiussoria in favore del Comune di Scano di Montiferro corrispondente all'importo richiesto (oltre agli interessi legali);*
 - *Saldo del contributo concesso a seguito della corretta esecuzione dell'intervento certificata dal direttore dei lavori e della regolarità della rendicontazione presentata dal beneficiario.*

ARTICOLO 11 – RENDICONTAZIONE

Coloro i quali risultino assegnatari definitivi del contributo e che abbiano presentato la documentazione obbligatoria di cui al precedente articolo 9, avranno l'obbligo di rendicontare le spese sostenute entro **sei mesi dalla data di riconoscimento del contributo**;

La rendicontazione dovrà essere composta dai seguenti allegati:

1. Lettera di accompagnamento e auto dichiarativa della spesa sostenuta;
2. Fatture e documenti attestanti l'effettivo pagamento delle spese ammissibili, quali bonifici quietanzati aventi ad oggetto le fatture di riferimento. Si specifica che le fatture devono



Agenzia per la
Cooperazione Territoriale

indicare, all'interno dell'oggetto, il numero e la data della Determinazione che assegna definitivamente il contributo e approva la graduatoria definitiva.

Ove le spese sostenute siano inferiori, l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con proporzionamento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

Si avrà ugualmente la rimodulazione nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione, in sede di rendicontazione, di idonei giustificativi di spesa;
- b) rendicontazione di spese non ammissibili o non effettivamente sostenute.

Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Tutte le spese devono essere pagate mediante uno dei seguenti mezzi di pagamento: RiBa, RiBa cumulative, bonifici o assimilabili, cd. SCT - Sepa Credit Transfer, RID c.d. SDD - Sepa Direct Debit, Carta di credito aziendale, addebitate su conti intestati al Beneficiario e correttamente contabilizzate. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma.

ARTICOLO 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA RENDICONTAZIONE

La documentazione di cui al precedente art. 9 dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione dal potenziale beneficio, esclusivamente entro e non oltre le ore **23:59 del 10/12/2025** attraverso le seguenti modalità:

- Tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it – Tutta la documentazione presentata deve essere sottoscritta digitalmente.
- Consegna a mano: la documentazione potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30);

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONI E/O CHIARIMENTI

Le domande frequenti e le risposte ad esse collegate (FAQ) saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet del Comune di Scano di Montiferro: <https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it> e aggiornate periodicamente.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I potenziali beneficiari dei contributi dovranno rispettare i seguenti obblighi, pena l'esclusione e/o la restituzione, se già erogato, del contributo:

- a. Iscrivere la propria attività alla Camera di commercio competente per territorio successivamente alla data di pubblicazione del Bando, salvo specifiche casistiche che ne richiedano un arco temporale più lungo;
- b. Sostenere le spese successivamente alla data di pubblicazione del Bando;



Agenzia per la
Cooperazione Territoriale

- c. Rendicontare le suddette spese entro 6 mesi dalla data di riconoscimento del contributo;
- d. Essere, all'atto della liquidazione, in regola con il D.U.R.C. (Documento Unico di Regularità Contributiva), ai sensi del D.M. 30.01.2015 art. 2, comma 2, lett. a). In caso contrario si applicherà la disciplina dell'intervento sostitutivo di cui all'art.31 c. 3 del D.L. 69/2013;
- e. Mantenere per almeno 5 anni la sede operativa nell'immobile oggetto di comodato d'uso gratuito (limitatamente all'intervento di cui all'art. 2 lett b) ovvero all'interno del territorio del Comune di Scano di Montiferro (limitatamente all'intervento di cui all'art. 2 lett a) .

ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Scano di Montiferro con sede legale in Scano di Montiferro, Piazza Montrigu de Reos n. 16, Codice Fiscale 80004390953, legalmente rappresentata dal Sindaco pro tempore (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.

2. Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", esclusivamente ai fini della concessione di contributi a fondo perduto a valere sulla seconda e terza annualità del fondo comuni marginali, al fine di incentivare la nascita di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio del comune di Scano di Montiferro. I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei beneficiari delle agevolazioni, gestione e monitoraggio dell'intervento, al fine del raggiungimento degli obiettivi del medesimo.

3. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio del Comune di Scano di Montiferro.

DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

Titolare Del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scano di Montiferro con sede in Piazza Montrigu de Reos, n. 16 – cap: 09078 in Scano di Montiferro – Tel: 0785 32000 - E-mail: ufficioaagg.scano@gmail.com PEC: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas, nella persona del Sindaco pro tempore.

Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il responsabile della protezione dei dati è la società NICOLA ZUDDAS SRL nella persona del referente Avv. Ivan Orrù, contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@comune.it – PEC: privacy@pec.comune.it



*Agenzia per la
Cooperazione Territoriale*

ARTICOLO 16 - PROFILI FISCALI

Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati operano una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Pertanto, successivamente all'attività di istruttoria e sulla base del piano dei costi presentato, si calcolerà su quale quota del contributo applicare la ritenuta del 4%.

ARTICOLO 17 – CONTROLLI

Il Comune di Scano di Montiferro, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 18 – PUBBLICAZIONE

Il presente Bando e la modulistica allegata sono pubblicati sull'albo pretorio del sito internet del Comune di Scano di Montiferro all'indirizzo <https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it>

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Scano di Montiferro che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per motivi di pubblico interesse, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del soggetto destinatario ammesso al contributo.

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATI:

- Allegato A e Allegato B – Istanza di partecipazione;

Scano di Montiferro, 21/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

FIRMATO DIGITALMENTE

Dott. Antonio Flore



*Agenzia per la
Cooperazione Territoriale*